



STATUTO

Art.1)- E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381, della legge Regione Lazio 27 giugno 1996 n.24 e dell'art.2512 del Codice Civile, una società Cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata "MAIEUSIS - Società Cooperativa Sociale", disciplinata nell'ordine dalle norme di cui appresso, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle disposizioni legislative sulle società cooperative sociali, da quelle sulle società cooperative a mutualità prevalente e, in quanto compatibili e consentito dall'art. 2519 Codice Civile, da quelle sulle società a responsabilità limitata.

Art.2)- La società ha sede in Capena (Roma).

~~Potranno essere istituite, modificate o sopresse filiali,~~
succursali, sedi amministrative, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'estero.

Art.3)- La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art.4)- Lo scopo che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa ed occasioni di lavoro al fine di



migliorare ed elevare le loro condizioni economiche, sociali e professionali.

La società è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di speculazione privata, in ossequio a quanto previsto dalla legge 8 novembre 1991 n.381 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sanitari, sociali, assistenziali ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone in condizione di disagio psichico e psichiatrico, di minori a rischio e di persone handicappate e con ritardi di apprendimento, ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza, in ottemperanza all'art.1-primi commi lett. A) della legge n.381/91.

Art.5)- In relazione a quanto sopra e tenuto conto dei requisiti dei soci e del loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, la Cooperativa potrà:

1)- assistenza socio-sanitaria e sociale:

- organizzare e gestire ogni attività inerente la cura, la riabilitazione e l'integrazione sociale di pazienti



psichiatriche anche attraverso la gestione di comunità terapeutiche, riabilitative, terapeutico-riabilitative, centri diurni, "day hospital", case alloggio, comunità alloggio, il reperimento e la promozione di strutture abitative di vario tipo per soggetti con problematiche o disagio psichiatrico e quant'altro previsto dalla normativa vigente nel campo della cura psichiatrica attraverso l'integrazione di diversi approcci terapeutici sempre aggiornati ai risultati delle ricerche scientifiche più qualificate;

2)- assistenza sanitaria:

- organizzare attività sanitaria domiciliare, ambulatoriale ed in strutture residenziali per pazienti psichiatrici e loro nuclei familiari;

~~- organizzare e fornire servizi sanitari per patologie psichiatriche in regime ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale;~~

- organizzare e fornire servizi di sostegno, cura ed assistenza in regime ambulatoriale per i familiari delle persone con disagio psichiatrico e disturbi del comportamento;

- promuovere l'inserimento sociale attraverso iniziative mirate che comprendono colloqui motivazionali, ambulatoriali per pazienti psichiatrici, tossicodipendenti ed alcolisti, di



preparazione a programmi residenziali o semiresidenziali, a trattamenti specializzati per la gestione del disagio connesso a problemi comportamentali patologici (disordini di personalità "borderline", disordini del comportamento alimentare, compulsioni di vario tipo, ecc.), della tossicodipendenza, ecc.;

- promuovere iniziative mirate alla prevenzione del disagio adolescenziale, al trattamento e cura di patologie in età infantile, preadolescenziale ed adolescenziale;

3)- istruzione, formazione e ricerca:

- organizzare "workshops", corsi di formazione, "training", aggiornamento e sensibilizzazione per quanti operano o desiderano operare nel campo della cura e riabilitazione psichiatrica;

- utilizzare propria editoria per fini didattici e divulgativi ed ogni strumento multimediale;

- organizzare, realizzare, promuovere e/o partecipare a programmi di ricerca, sia nazionali che internazionali, nell'ambito del trattamento delle patologie psichiatriche e della loro cura.

La Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti da parte sia dello Stato che di Enti regionali,



locali e della Comunità Europea.

Su delibera dell'assemblea dei soci potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa, nel rispetto dei limiti di legge vigenti, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, purché in via non prevalente: per la sola indicazione

esemplificativa:

a)- potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma ed escluso lo scopo di collocamento, in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;



b)- potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, comunque costituiti, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; in particolare, potrà costituire e partecipare a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545-septies C.C.;

c)- potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

d)- potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai fini di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modificazioni. Inoltre, secondo l'art.5 della suddetta legge



n.59/92, la Cooperativa potrà adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed al potenziamento aziendale;

e)- potrà conferire incarichi professionali, acquistare beni e servizi ed in generale avvalersi dell'opera di terzi per il perseguimento degli scopi sociali;

f)- potrà contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie, nonché acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla legge.

Art.6)- Il patrimonio della società è costituito:

a)- dal capitale sociale, che è variabile ed è rappresentato da quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore, nè superiore ai limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge;

b)- dalla riserva legale;

c)- da eventuali ulteriori riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge;

d)- da qualunque bene pervenisse a qualsiasi titolo alla società cooperativa per essere impiegato al fine del raggiungimento degli scopi sociali.



Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.

Art.7)- Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, su richiesta dell'organo amministrativo, la società potrà ottenere dai soci, stimolandone lo spirito di previdenza e risparmio, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio, finanziamenti volontari con o senza obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto futuro aumento di capitale, tutti facoltativi, i quali, salva diversa volontà delle parti, non saranno produttivi di interessi.

Art.8)- Il numero dei soci è variabile, ma non potrà essere inferiore a 3 (tre).

~~Se il numero dei soci scendesse al disotto del predetto limite~~
di tre, esso dovrà essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglierà e dovrà essere posta in liquidazione; nel caso in cui invece i soci cooperatori diventassero venti o più e l'attivo dello stato patrimoniale superasse Euro 1.000.000,00 (unmilione) o quel diverso limite in futuro fissato dalla legge, dovrà essere tempestivamente convocata l'assemblea dei soci, onde deliberare che, per quanto non diversamente disciplinato,



trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni e conseguentemente modificare il presente statuto.

Art.9)- Possono essere soci le persone fisiche maggiorenni, in possesso di requisiti professionali o di esperienze tali da poter svolgere l'attività oggetto della Cooperativa, che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa stessa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella esercitata dalla Cooperativa.

Possono altresì essere soci persone giuridiche ed associazioni ~~non riconosciute, nei cui statuti sia previsto il~~ finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali. L'ammissione delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute è però subordinata al raggiungimento del limite minimo di cui all'art. 2522-primi comma del Codice Civile.

Art.10)- I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a)- soci cooperatori, che godono a vario titolo, direttamente od indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa,

LIBRO VERBALI delle ASSEMBLEE

Rag. Soc.: Maieusis - Società Cooperativa Sociale - Sede Legale: Capena (Rm) C.F. e P.IVA



prestando la loro attività lavorativa e ricevendo il relativo compenso;

b)- soci volontari, che prestano la loro attività a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Essi non possono superare la metà del numero complessivo dei soci;

c)- soci sovventori, che apportano capitale finanziario non remunerato alla cooperativa e la cui presenza è interamente disciplinata da quanto stabilito nell'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modificazioni.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

~~Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai~~
sensi dell'art.2527-terzo comma C.C., i soggetti che all'atto dell'ammissione abbiano manifestato interesse alla formazione, ovvero all'inserimento nell'impresa. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di un'obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione o di inserimento raggiunto ed il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci senza diritto di voto. Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni, i soci appartenenti alle



categorie speciali vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Art.11)- Le partecipazioni dei soci cooperatori non possono essere cedute, né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende sottoporre a pegno o vincolo o comunque trasferire, in tutto od in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso infruttuosamente tale termine, il socio è libero di sottoporre a pegno o vincolo o trasferire la propria partecipazione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Art.12)- Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art.13)- Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, contenente:



- a)- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale (se persona fisica), ovvero ragione o denominazione sociale, sede sociale, luogo e data di costituzione e codice fiscale (se società od ente);
- b)- l'attività che intende svolgere, le specifiche competenze possedute e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;
- c)- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d)- la dichiarazione di volersi incondizionatamente attenere alle norme contenute nel presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e)- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

~~Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve~~
essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Il richiedente, sia persona fisica che giuridica, è responsabile per tutto quanto dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio di Amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.



Art.14)- Sull'accoglimento o meno della domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui al successivo art.37.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla, unitamente alla relativa motivazione, agli interessati, i quali potranno, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea; questa, se non appositamente convocata, si pronuncerà in occasione della sua prossima successiva riunione.

Nella relazione al bilancio, gli amministratori illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art.15)- I soci sono obbligati:

a)- al versamento della quota sottoscritta e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; i relativi importi potranno essere versati anche ratealmente e



precisamente almeno il 30% (trenta per cento) all'atto della sottoscrizione ed il restante 70% (settanta per cento) nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre un anno dalla sottoscrizione;

b)- ad osservare le norme del presente statuto, nonché le delibere assunte dagli organi sociali e gli eventuali regolamenti interni;

c)- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle delibere assunte dagli organi sociali.

Il socio che non esegua, in tutto od in parte, il pagamento delle quote sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso ai sensi del successivo art.20.

Art.16)- Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a quanto stabilito dallo statuto, dai regolamenti interni e/o dalle disposizioni impartite dagli organi sociali risponderà anche per i danni eventualmente provocati.

Art.17)- La qualità di socio si perde per morte, recesso od esclusione.



Art.18)- In caso di morte, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto ad ottenere la liquidazione della quota già a lui spettante, oppure possono chiedere di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito con delibera del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste in materia di ammissione di nuovi soci.

In caso di pluralità di aventi diritto a subentrare nella partecipazione del socio defunto, essi dovranno nominare un rappresentante comune.

Art.19)- Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

~~a)- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;~~

b)- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società; spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, nei sessanta giorni successivi alla ricezione, se ricorrono o meno i presupposti che legittimano il recesso e dell'esito di tale constatazione



dovrà essere data immediata comunicazione al socio; nel caso il Consiglio di Amministrazione avesse ritenuto l'insussistenza di tali presupposti, il socio potrà, nei successivi sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto concerne il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso; per quanto invece attiene ai rapporti mutualistici tra socio e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, a meno che non sia comunicato nei tre mesi precedenti la chiusura di tale esercizio, nel qual caso ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo.

~~Art.20)- Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, può dall'assemblea essere escluso il socio:~~

- a)- che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti interni o dal rapporto mutualistico;
- b)- che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- c)- che non abbia mai avuto od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Società, ovvero che non si



trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b), il socio inadempiente dovrà essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a regolare la propria posizione e l'esclusione avrà luogo solo trascorso un mese da detto invito e semprechè perduri l'inadempienza.

Art.21)- Le deliberazioni adottate in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; contro tali delibere gli interessati possono proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art.22)- Agli eredi o legatari del socio defunto, nonché al ~~socio receduto od escluso~~ spetta il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545



quinquies-terzo comma C.C..

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

In ogni caso il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto rispondono, a norma dell'art. 2536 del Codice Civile, per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la morte si sono verificati e, in caso di insolvenza della Società manifestatasi entro l'anno dallo scioglimento del rapporto sociale, nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Art.23)- L'assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché nelle Province di Roma, Viterbo e L'Aquila, con lettera raccomandata, fax (purché confermato) o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova della relativa ricezione, da inviarsi ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.



Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art.24)- In ogni caso le assemblee saranno regolarmente costituite, anche senza l'espletamento preventivo delle formalità di convocazione di cui al precedente art.23, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, siano intervenuti (o risultino informati) l'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale, quest'ultimo qualora esistente e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità ~~dell'assemblea totalitaria in caso di assenza di~~ amministratori e sindaci, questi dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non essersi opposti alla trattazione degli stessi.

Art.25)- L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per trattare gli



argomenti che, a norma dell'art. 2364 del Codice Civile, sono di sua competenza.


Inoltre l'assemblea può sempre essere convocata quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla gestione sociale, nonché per trattare gli argomenti che la legge attribuisce alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno i 2/5 (due quinti) dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto in assemblea, oppure dal Collegio Sindacale con l'indicazione degli oggetti da trattare.

Art.26)- Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

~~Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia~~
l'ammontare della quota posseduta.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art.27)- I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno facoltà, alle condizioni previste dalla legge, di farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta da conservarsi in atti della Società; ciascun socio può rappresentare al massimo



altri tre soci.

Art.28)- L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci aventi diritto ad un numero di voti superiore alla metà dei voti complessivi.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati alle adunanze.

Art.29)- In caso di modificazioni del presente statuto e di decisioni relative al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nel presente statuto od una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In tali casi il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio.

Restano comunque salve le disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art.30)- Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Le votazioni sono sempre palesi.

Art.31)- L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento,



dal vice-Presidente e, in caso di assenza od impedimento anche di questi, da altra persona scelta dall'assemblea seduta stante.

L'assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario, che può anche essere un non socio.

Le deliberazioni devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un notaio.

Art.32)- La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre ad undici membri, i cui componenti, eletti dall'assemblea, sono scelti per la maggioranza fra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'assemblea dei soci che procede alla nomina degli amministratori ne stabilisce di volta in volta il numero.

Art.33)- Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza; gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni.



Art.34)- Il Consiglio di Amministrazione, ad ogni sua rinnovazione, nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un vice-Presidente ed uno o più Amministratori Delegati; potrà essere anche nominato, per la redazione dei verbali, un Segretario anche estraneo al Consiglio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al vice-Presidente.

Art.35)- Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno dei consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Art.36)- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal ~~Presidente o da chi lo sostituisce, sia nella sede sociale che~~ altrove, purché nelle Province di Roma, Viterbo o L'Aquila, tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci.

La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo di lettera raccomandata, fax o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova



della relativa ricezione, da inviare non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, contenente l'elenco delle materie da trattare.

Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio di Amministrazione è convocato anche a mezzo telegramma con preavviso minimo di trentasei ore.

Il Consiglio è comunque legittimamente riunito, indipendentemente dalle formalità di convocazione, quando i consiglieri sono tutti presenti.

Art.37)- Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli amministratori in carica, eccezion fatta per le deliberazioni relative ~~all'accoglimento della domanda di ammissione da parte di nuovi~~ soci, che devono intendersi adottate solo col voto favorevole da parte di tutti i Consiglieri in carica. Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione; nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della



riunione e dal Segretario.

Art.38)- Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società; esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale e che non siano stati riservati dalla legge e dal presente statuto alla decisione dei soci.

Può deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile al perseguimento degli scopi della Cooperativa, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche o compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società, accendere ed estinguere conti correnti, effettuare tutte le operazioni bancarie e di credito, anche per affidamenti allo scoperto.

Art.39)- Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art.2544 Codice Civile, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un comitato esecutivo, la cui composizione e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio od anche dall'assemblea.



Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori tecnici e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni, le responsabilità ed eventualmente i compensi, se non stabiliti dall'assemblea con apposito regolamento.

Art.40)- La firma e la rappresentanza della Società spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, al vice-Presidente, se nominato e in mancanza o in assenza di questi, ad un Consigliere designato dal Consiglio o, nei limiti della delega, agli Amministratori Delegati.

Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti.

Art.41)- Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza, che dovrà essere nominato qualora ricorrano le



condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 Codice Civile.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, eletti dall'assemblea anche tra i non soci.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Ai Sindaci, stante la finalità sociale, non viene corrisposto alcun compenso.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed effettua il controllo contabile, accertando la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture previste a norma di legge.

I Sindaci hanno infine gli obblighi ed i doveri stabiliti dalla legge.

E' facoltà di nominare un Revisore contabile ovvero un collegio dei revisori anche quando non ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dalla legge.

In caso di nomina facoltativa del Collegio Sindacale o del Revisore contabile, ad essi si applicano, ove l'atto di nomina



non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui al Codice Civile.

Art.42)- L'esercizio sociale va dal 1[^] (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio sociale secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli Amministratori ed i Sindaci, ovvero il Revisore contabile, questi ultimi qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, ~~il tutto ai sensi~~ dell'art. 2545 Codice Civile.

Art.43)- L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art.2516



Codice Civile.

Art.44)- Gli utili netti annuali saranno così destinati:

- a)- non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b)- una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c)- la restante parte secondo quanto determinato dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2545-quinquies del Codice Civile.

Considerata la particolare natura dell'oggetto sociale, nel massimo ossequio al primo requisito di cui alla lettera a) dell'art.26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, ai soci potrà essere assegnato un dividendo in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 (due virgola cinque) punti rispetto al capitale effettivamente versato.

E' fatta salva l'applicazione di eventuali nuove disposizioni legislative in materia di cooperative sociali in regola con i requisiti mutualistici ai fini tributari.

Art.45)- In caso di scioglimento della società, l'assemblea, ai sensi dell'art. 2545-duodecies Codice Civile, determinerà

LIBRO VERBALI delle ASSEMBLEE

Rag. Soc.: Maieusis - Società Cooperativa Sociale - Sede Legale: Capena (Rm) C.F. e P.IVA: 04098851001



34

le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

Art.46)- I rapporti tra società e soci potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti interni, che determineranno i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e soci, da predisporre da parte dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee di cui al precedente art.29; la Società sarà comunque obbligata al rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art.2516 Codice Civile.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del direttore tecnico e del comitato esecutivo, se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.



La Società potrà svolgere la propria attività anche con i terzi, valutate caso per caso le esigenze della Società cooperativa.

Art.47)- E' fatto divieto alla società cooperativa, ai sensi dell'art. 2514 Codice Civile:

a)- di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 (due virgola cinque) punti rispetto al capitale effettivamente versato;

b)- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

~~c)- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.~~

Art.48)- Le clausole mutualistiche di cui sopra sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.